

 	<h2 style="text-align: center;">Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”</h2> <p style="text-align: center;">Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB) Telefono 039650220 – 039650170 c.f. 87005370157 - codice mecc. MBIC8EY00R Email: mbic8ey00r@istruzione.it - mbic8ey00r@pec.istruzione.it Sito Internet: icsavio.edu.it</p>	 
--	---	--

Alla cortese attenzione:

- Famiglie
- DSGA per quanto di competenza
- Ufficio Scuola del Comune di Agrate Brianza
- Ufficio Tecnico del Comune
- Ladisa ristorazione scolastica
- Briantea duemila s.r.l.
- Cooperativa Aeris
- Cooperativa Solaris
- Comitato Aziendale Contenimento Covid

Per conoscenza a:

- Personale Scolastico dell’Istituto
- RSPP dell’Istituto
- Medico Competente dell’Istituto
- RLS dell’Istituto
- Atti dell’Istituto

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico.

La scrivente dott.ssa Giordano Maria, in qualità di Dirigente Scolastico *pro-tempore* e di Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008,

- **VISTO** il Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021 (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) con entrata in vigore a partire dal giorno 11 settembre 2021, che modifica l’art. 9-ter del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

COMUNICA

che dal giorno 13/09/2021 e “*fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, **chiunque** accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2*”.

La disposizione di cui al primo periodo (rif. comma 1, art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122) non si applica:

- ai bambini, agli alunni e agli studenti” (art.1, c. 2);

- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si ricorda che nel caso in cui l'accesso alle strutture afferenti all'istituto *sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro*, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 (*soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione*), oltre che dalla scrivente, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le verifiche delle Certificazioni Verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 e comunque con circolare del Ministro dell'Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Il controllo verrà pertanto effettuato dal personale delegato dalla scrivente o mediante l'apposito dispositivo in ingresso nei singoli plessi ed indicato dall'idonea segnaletica, su specifica delega da parte del Dirigente Scolastico.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e sensibili dei dipendenti e degli utenti, i dati risultanti dalla lettura telematica non saranno in alcun modo conservati, né diffusi o temporaneamente registrati.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 1 del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Giordano